

IN QUESTO NUMERO

1. **Riorganizzazione uffici di zona.**
2. **Rifiuti agricoli – smaltimento ritiro porta a porta.**
3. **PAC 2018 - Regolamento (UE) n. 2017/1155 .**
4. **Avviso ai Soci – ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC.**
5. **Infortunio in itinere in attività agricola connessa.**
6. **Conferimento Stelle al merito del Lavoro .**
7. **Attenzione alle false email in nome del Fisco. I link contengono dei virus informatici.**

1) Riorganizzazione Uffici di zona

A seguito di un processo di riorganizzazione degli uffici di zona di Confagricoltura Bologna, finalizzato a garantire continuità del servizio e una migliore efficienza dello stesso, informiamo gli associati che, a decorrere dal 1° settembre 2017, l'Ufficio zona di Imola verrà assegnato - in qualità di Funzionario di zona – al dott. Simone Rustia (cell. 335/7442107; e-mail: s.rustia@confagricolturabologna.it).

Il p.a. Giovanni Guerrini (cell. 335/8322251; e-mail: g.guerrini@confagricolturabologna.it), avendo maturato i termini per la pensione, rimarrà consulente di Confagricoltura Bologna per le problematiche venatorie ed ambientali.

L'Ufficio zona di San Giorgio di Piano verrà assegnato al dott. Andrea Luzzi (cell. 335/1340596; e-mail: a.luzzi@confagricolturabologna.it), che continuerà a svolgere il medesimo ruolo nell'Ufficio zona di San Giovanni in Persiceto (che verrà adeguatamente potenziato).

I passaggi di consegne avverranno, ovviamente, in maniera graduale per evitare qualunque tipo di disservizio agli associati.

Con l'occasione ringraziamo Gianni Guerrini per il grande impegno profuso e gli ottimi risultati ottenuti in questi anni, certi che anche nel nuovo ruolo assegnato continuerà a fornire il suo prezioso supporto a Confagricoltura Bologna.

(A. Flora)

2) Rifiuti agricoli – smaltimento ritiro porta a porta.

Si ricorda agli associati l'appuntamento annuale per il ritiro dei rifiuti con il sistema Porta a Porta, come da Convenzione con il Consorzio Servizi Specialtrasporti che consente di :

- Conferire rifiuti pericolosi e non pericolosi grazie al servizio di Ritiro porta a porta, evitando alle aziende agricole le problematiche legate al trasporto di rifiuti.

Con tale servizio le aziende agricole non effettuano il trasporto in conto proprio , ma si avvalgono di una ditta specializzata che ritira i rifiuti direttamente presso il centro aziendale in cui sono temporaneamente depositati, pertanto sono esonerate dal limite quantitativo dei 30kg per trasporto e dall'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Le date della Prossima ed ultima raccolta del 2017 sono:

- dal **15 SETTEMBRE al 15 NOVEMBRE** con prenotazione da effettuarsi entro il **01 SETTEMBRE 2017 (termine non perentorio)**

Ricordiamo inoltre che, ad oggi, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile , assolvono l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD),

di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Per maggiori informazioni su costi e modalità di adesione alla Convenzione, potete rivolgervi al vostro ufficio zona di riferimento.

(S. Santoni)

3) PAC 2018 - Regolamento (UE) n. 2017/1155.

Il regolamento 1155/17, ha modificato alcune regole relative ai terreni a riposo utilizzati come focus area e l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici utilizzate come aree a focus.

Si precisano alcuni punti inerenti la gestione della messa a riposo importanti per la gestione degli ordinamenti colturali, in attesa del DM di attuazione.

Innanzitutto:

la messa a riposo prevede un periodo di assenza di qualsiasi produzione agricola per almeno sei mesi. Tale periodo deve essere consecutivo e collocato nell'ambito di un medesimo anno civile;

il Mipaaf intende notificare alla Commissione come data di inizio e di fine di tale periodo di *set-aside* le date del 1° gennaio e del 30 giugno.

E' vietato l'utilizzo di fitofarmaci sui terreni a riposo, colture intercalari che comunque non sono inserite fra gli elementi costituenti le focus area per l'Italia, e le colture azotofissatrici.

Per questa seconda modifica importante in quanto riguarda colture con finalità produttiva il DM fornirà risposta a una serie di quesiti.

(A. Caprara)

4) Avviso ai Soci – ricordarsi di aprire quotidianamente le caselle PEC.

Il D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016, dispone che decorrere dal 01 luglio 2017 gli uffici finanziari possono notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) gli avvisi e gli altri atti (comprese le cartelle di pagamento) alle imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi, agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale INI-PEC oltreché agli altri soggetti che ne facciano espressamente richiesta. **E' molto importante, quindi, ricordare di aprire quotidianamente la casella pec il cui indirizzo è stato comunicato alla Cciao** per evitare spiacevoli conseguenze in caso di ritardo nella lettura dei messaggi di posta. Il rischio è quello di non potere più impugnare l'atto per scadenza dei termini. Infatti la notifica si intende perfezionata per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell'avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all'Ufficio.

(E. Cricca)

5) Infortunio in itinere in attività agricola connessa.

Con una recente ed interessante sentenza, la cassazione si pronuncia sulla fattispecie dell'infortunio in itinere nell'ambito di una attività agricola connessa (avuto riguardo peraltro anche uno scambio di manodopera ex art. 2.139 c.c.). La causa trae origine da una alquanto singolare situazione di fatto.

In sintesi, il titolare di un'azienda agricola anni addietro fu investito da un autoveicolo mentre, a piedi, stava recandosi a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola. Dall'investimento conseguì la morte dell'investito. Il coniuge ed erede del defunto convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale, l'Inail chiedendo il riconoscimento delle prestazioni previste per legge ai superstiti, sul presupposto che il defunto collaborava personalmente nell'azienda agricola del figlio a titolo di reciprocenza gratuita (art. 2.139 c.c. – scambio di manodopera) e che l'infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda e la decisione impugnata, venne successivamente confermata dalla Corte di Appello. A fondamento della decisione la Corte ebbe ad osservare come l'infortunio si fosse verificato nell'adempimento di un dovere o di un interesse personale dell'agricoltore, e non invece nello svolgimento dell'attività agricola, da intendersi come attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Sempre secondo la Corte di Appello non sussistevano altresì i presupposti della reciprocenza, come disciplinata dall'art. 2.139 c.c.; sotto l'aspetto previdenziale ed assicurativo, ciò comporta che l'attività di scambio deve ricollegarsi al fondo in maniera sostanziale e funzionale, nel senso che si deve trattare di prestazioni agricole reciproche,

con la conseguenza che non è sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola ed una prestazione di genere diverso. Gli eredi del defunto presentarono ricorso alla Suprema Corte di Legittimità. Alquanto articolata la disamina della Corte di Cassazione. Il punto controverso è se, nelle citate circostanze di fatto, possa configurarsi lo svolgimento di un'attività agricola e, conseguentemente, l'occasione di lavoro necessaria ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa. Più in particolare, se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di produzione ma connessi a questa.

La Corte di Cassazione, anche in precedenza, partendo dall'esame delle fonti normative (artt. 205 e 207 del T.U. INAIL, art. 2.135 c.c.), ha definito compiutamente il concetto di attività connessa definendo un rilevante principio secondo il quale *"deve ritenersi che la tutela assicurativa sussista in caso di attività connesse, ossia di attività dirette alla alienazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura (Cass. 8 luglio 2005, n. 14343; Cass. 8 maggio 2004, n. 8795; Cass. 26 giugno 2004, n. 11929; Cass. 5 luglio 2002, n. 9757)"*.

Parimenti, ha precisato come, con riguardo alla tutela infortunistica, il presupposto si fonda sul fatto che *"l'attività in occasione della quale l'infortunio si verifica abbia il duplice carattere della manualità, inteso in senso lato, e della abitualità delle occupazioni protette (art. 205 d.p.r. cit.): sono, infatti, queste due caratteristiche a differenziare l'attività del lavoratore agricolo esposto al rischio assicurato da quello di colui che, pur operando nel settore dell'agricoltura, svolge attività di natura organizzativa o imprenditoriale (Cass. 7 agosto 1991, n. 9183). Nell'attività tutelata rientrano anche le mansioni di carattere meramente esecutivo, che possono essere svolte indifferentemente sia dallo stesso lavoratore – imprenditore che da un qualsiasi prestatore d'opera dipendente, ma si aggiunge che esse debbono essere caratterizzate da manualità, intesa nel senso che comportino la esposizione del soggetto. Alla eventualità di un danno alla sua corporeità (Cass. 5 luglio 2002, n. 9757; Cass. 1 ottobre 1997, n. 9600; Cass. 7 novembre 1998, n. 12374)"*.

Ancora *"non rientra invece nel concetto di attività agricola, e deve conseguentemente escludersene la tutela assicurativa, quella parte di attività di carattere propriamente individuale – imprenditoriale, ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale: in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all'acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l'attività economica dell'azienda, l'operatività della tutela antinfortunistica è condizionata all'accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (in tal senso, Cass. 8 maggio 2004, n. 8795)"*.

La Cassazione, nella richiamata sentenza, ripercorrendo, poi, almeno 20 anni di giurisprudenza ha - relativamente all'infortunio in itinere (durante cioè gli spostamenti di lavoratore diretti ad acquisire beni necessari per la produzione) - ha dato atto di precedenti distinzioni: l'acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola, che rientra nella attività protetta e quindi nella occasione di lavoro (quali l'acquisto del bestiame: Cass. 2 giugno 1998 n. 5416; l'affitto del terreno da adibire a pascolo: Cass. 5 febbraio 1992 n. 1241; l'acquisto di una macchina seminatrice: Cass. 2 luglio 2002 n. 9757); l'acquisto (o la consegna) di beni necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile, che rientrano nell'attività imprenditoriale-organizzativa dell'azienda esulano dall'attività protetta (v. anche Cass. 11929/2004). L'operazione "manuale abituale" può assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni operazione che, si svolga all'interno o all'esterno dei locali aziendali, comunque "concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione" (Cass. n. 5416/1998, cit.).

Ancora, l'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti all'alienazione dei prodotti agricoli (art. 207 d.P.R. cit.) sono senz'altro da ritenersi compresi nell'assicurazione contro gli infortuni, quantunque tali operazioni facciano parte di un'attività più largamente imprenditoriale-speculativa (ancora Cass. n. 5416/1998). Anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all'acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attività manuali e abituali nei sensi suindicati, non essendo consentito all'interprete - alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro - differenziarne le conseguenze sotto il profilo della tutela infortunistica rispetto al momento dell'acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all'acquisizione del bene necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Relativamente al caso dedotto in causa, la Corte di Cassazione ha quindi sancito alla luce della giurisprudenza precedente - posto che l'attività volta all'acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra - che ciò è attività connessa e complementare all'attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto ed ineludibile dell'unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all'attività agricola, indipendentemente dal

momento in cui esso è eseguito, trattandosi di attività connessa, complementare e accessoria all'attività agricola, in quanto necessaria per il suo stesso svolgimento (art. 207, 2 co., T.U. cit.), stabilendo quindi un principio assai innovativo. In estrema sintesi, questa la massima della sentenza della Cassazione Sez. lavoro del 17 febbraio 2017, n. 4277: "Anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all'acquisto di prodotti necessari per la lavorazione della terra, rientra tra le attività manuali ed abituali, non essendo consentito all'interprete – alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro, differenziarne le conseguenze sotto il profilo di tutela infortunistica rispetto al momento dell'acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all'acquisizione del bene per lo svolgimento dell'attività di impresa".

(M. Mazzanti)

6) Conferimento Stelle al merito del Lavoro.

Recentemente il Ministero del Lavoro ha diramato chiarimenti in merito alla procedura per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro per l'anno 2018.

Le segnalazioni degli interessati dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2017.

Le proposte di candidatura potranno essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati agli Ispettorati Interregionali del lavoro ed agli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli cui insistono gli ispettorati, nonché, in considerazione della peculiarità della Regione Calabria, all'ITL di Reggio Calabria, anche per il tramite dei relativi ispettorati Territoriali.

Alle segnalazioni dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Autocertificazione relativa alla nascita;
- 2) Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana;
- 3) Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando l'attuale o l'ultima sede di lavoro;
- 4) Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
- 5) *Curriculum Vitae*;
- 6) Autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- 7) Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove disponibile.

Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 5) possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

(M. Mazzanti)

7) Attenzione alle false email in nome del Fisco. I link contengono dei virus informatici.

Nuovi tentativi di truffa ai danni dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate sta ricevendo in questi giorni diverse segnalazioni relative a delle email spedite ai cittadini in cui viene chiesto di attivare procedure di rimborso o di regolarizzare la propria posizione fiscale.

Si tratta di email di phishing contenenti un link che, qualora cliccato, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari. Le Entrate invitano coloro che ricevono queste email a cancellarle immediatamente.

Le segnalazioni dei contribuenti - In una delle email si invita il destinatario a scaricare un modulo per richiedere un rimborso parziale del canone TV. Nell'altra tipologia di email si chiede ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione scaricando un apposito modulo e versando una determinata somma.

Le email si concludono con l'indicazione di alcuni numeri telefonici, relativi agli uffici delle Entrate.

Tutte le informazioni contenute nelle email in questione sono false: l'Agenzia consiglia di cestinare senza aprirle.

(E. Cricca)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	